



COMUNE DI COLORNO
PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE

Deliberazione N. 30

del 30 giugno 2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione di modifiche al Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).-

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 16:20, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, mediante videoconferenza, nelle persone dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1)	CHRISTIAN STOCCHI	Sindaco - Presidente	X	
2)	CRISTIANO VECCHI	Consigliere	X	
3)	IVANO ZAMBELLI	Consigliere	X	
4)	MARIA GRAZIA DELMIGLIO	Consigliere	X	
5)	JACOPO ROSA	Consigliere		X
6)	MAURIZIO SEGNAPELLI	Consigliere	X	
7)	BARBARA BACCHINI	Consigliere	X	
8)	MIRKA GRASSI	Consigliere	X	
9)	LUIGI CURTI	Consigliere	X	
10)	VALERIO MANFRINI	Consigliere	X	
11)	LORENZO PASINI	Consigliere	X	
12)	ALBERTO PADOVANI	Consigliere	X	
13)	SIMONE GUERNELLI	Consigliere	X	
	TOTALE		12	1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate dal decreto sindacale n. 6 del 19 marzo 2020.

Il Dott. Christian Stocchi, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede alla nomina degli scrutatori: Luigi Curti (maggioranza) e Simone Guernelli (minoranza).

Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Rosa.
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: -
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 13.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

Considerato che dal 1° gennaio 2016 gli enti locali sono soggetti integralmente alle nuove disposizioni previste dal sopracitato decreto legislativo;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 8 del 28 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

- la deliberazione di C.C. n. 9 del 28 gennaio 2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2021- 2023 ed i relativi allegati;

- la deliberazione di G.C. n. 8 del 29 gennaio 2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023;

Visto l'atto della Sindaca n. 5 del 20 maggio 2019, l'atto del Sindaco n. 17 del 25 giugno 2019 e l'atto del Sindaco n. 5 del 26 febbraio 2021 con i quali sono stati nominati i titolari di posizione organizzativa;

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 25 febbraio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

Ricordato che il Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è stato da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 30 luglio 2020;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

- 1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- 3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamato l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022";

Visto il D.Lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Vista la circolare del Ministero della transizione ecologica (MITE) del 12 aprile 2021 interpretativa delle modifiche apportate dal suddetto D. Lgs. 116/2020;

Richiamati i seguenti atti emergenziali:

- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

- decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

- decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante: «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato a tutto il 31 Luglio lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato pertanto di modificare l'art. 17, comma 10, del vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) al fine di permettere, annualmente, contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe o con altra deliberazione di carattere regolamentare, l'applicazione di eventuali ulteriori riduzioni della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, in aggiunta a quelle già definite dal citato regolamento;

Ricordato che il Comune di Colorno a partire dal 2° semestre 2013, ha attivato un sistema di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato ad un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo;

Visto l'art. 15-bis, del D.L. 30-4-2019 n. 34 “Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58 qui di seguito riportato:

“1. All' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Omissis”;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che stabilisce che la tassa è liquidata in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;
- b) 02 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, nel disciplinare l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali pone solo tre limiti: l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi e che pertanto la riscossione non rientra fra le materie sottratte all'autonomia dei comuni che, nei propri regolamenti, possono, pertanto, prevedere anche il differimento dei termini di versamento, per evitare l'aggravio dei procedimenti nei confronti del contribuente;

Vista altresì l'ordinanza 4989 del 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato in merito alla potestà regolamentare dei comuni in materia di accertamento e riscossione dei tributi;

Ritenuto opportuno e necessario, a motivo della grave emergenza sanitaria in corso e del riverbero della stessa sull'economia di famiglie e imprese, molte delle quali, in ragione delle citate disposizioni governative, hanno dovuto sospendere l'attività, con conseguenze gravi e estremamente pesanti di ordine finanziario, procedere alla messa in campo di azioni ed interventi che possano alleviare, in questa fase, il carico tributario, a favore dei precitati soggetti;

Ritenuto opportuno, in considerazione di tutte le motivazioni sopraindicate, di prorogare la scadenza del 30 giugno 2021 relativa alla prima rata 2021 (acconto periodo gennaio – giugno 2021 ed eventuale saldo, positivo o negativo, anno 2020) così come segue:

- prima rata 2021 (acconto periodo gennaio – giugno 2021 ed eventuale saldo, positivo o negativo, anno 2020): scadenza 30 settembre 2021 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

Ritenuto quindi opportuno procedere ad adeguare il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. 116/2020 e al fine di prevedere ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente apportando le modifiche ed integrazioni secondo la seguente legenda:

grassetto = parte da aggiungere
~~barra~~ = parte da eliminare

Dato atto che le modifiche sono state esaminate nella I Commissione Consiliare nella seduta del 28 giugno 2021;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti rilasciato in data 26/06/2021, pervenuto al prot. n. 8216 del 28/06/2021;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine dell'immediata applicazione delle modifiche al vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a valere dal 1° Gennaio 2021;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i, in particolare l'art. 7;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:
Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza." 23/06/2021 F.to PAOLA BACCHINI
il Responsabile del II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa" 23/06/2021 F.to POLINI
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità contabile" 23/06/2021 F.to POLINI

Con 9 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi ai sensi di legge, e con l'astensione dei consiglieri Manfrini, Pasini, Padovani e Guernelli sui 13 componenti presenti

DELIBERA

-- di apportare,

per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che quivi si intendono integralmente riportate, al vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), le modifiche, risultanti nel testo allegato al presente atto sotto la lettera "A", che ne forma parte integrante e sostanziale, secondo la seguente legenda:

grassetto = parte da aggiungere

~~barra~~ = parte da eliminare

-- di dare atto

che il testo risultante, a seguito delle modifiche apportate con la presente deliberazione, è quello allegato al presente atto sotto la lettera "B", che ne forma parte integrante e sostanziale;

-- di prorogare,

per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che quivi si intendono integralmente riportate, il termine di pagamento della prima rata Tari prevista per il 30 giugno 2021 dall'art. 23 del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), comprensiva del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come segue:

- prima rata 2021 (acconto periodo gennaio – giugno 2021 ed eventuale saldo, positivo o negativo, anno 2020): scadenza 30 settembre 2021 sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche;

dando atto che tale disposizione ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

-- di dare atto

che le modifiche al Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) approvate con la presente deliberazione hanno effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal 01/01/2021;

-- di dare altresì atto

che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui rifiuti (TARI);

-- di dare atto che,

ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15-bis, del D.L. 30-4-2019 n. 34 "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 giugno 2019, n. 58, la presente deliberazione acquista efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del

citato D.L. 201/2011, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 2021; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

-- di dare atto

che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 12, 23 e 29 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

-- di dichiarare,

con separata votazione, espressa ai sensi di legge, con 9 voti favorevoli, nessuno contrario e con l'astensione dei consiglieri Manfrini, Pasini, Padovani e Guernelli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per le motivazioni espresse in premessa.

ALLEGATI

(1_set\segret\conscom\delib\2021\030_allegatoA)

(1_set\segret\conscom\delib\2021\030_allegatoB)

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Dott. Christian Stocchi)

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Nevicella Raimato)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 05 luglio 2021 (N. 966 REG. PUB.)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 16 luglio 2021
 l'11° giorno dalla pubblicazione.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

mb